

Comune di
MONTE URANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE**

**ALLEGATO 7
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

SOMMARIO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Campo di applicazione.....	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore.....	11
Art. 4 Documentazione di impatto acustico	12
Art. 5 Documentazione di Valutazione previsionale del clima acustico	13
Art. 6 Certificazione acustica degli edifici	14
6.1 Certificato Acustico Preventivo di Progetto.....	14
6.2 Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici.....	14
Art.7 Modalità di controllo	15
Art. 8 Sanzioni	15
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	17
Art. 9 Disposizioni generali.....	17
Art. 10 Autorizzazioni.....	17
Art. 11 Attività temporanea di cantieri.....	18
11.1 Caratteristiche di impianti e attrezzature.....	18
11.2 Orari.....	18
11.3 Limiti	18
11.4 Casi particolari.....	18
11.5 Autorizzazioni	18
Art. 12 Attività agricole temporanee e stagionali	19
Art. 13 Manifestazioni a carattere temporaneo.....	19
13.1 Definizioni	19
13.2 Autorizzazioni in deroga	19
Art. 14 Altre attività rumorose temporanee particolari	21
14.1 Autorizzazioni	21
14.2 Attività con utilizzo di attrezzature da giardino	21
14.3 Attività con utilizzo di cannoncini per uso agricolo	21
14.4 Pubblicità fonica.....	21
14.5 Allarmi antifurto.....	21
14.6 Attività che comportano l'utilizzo di gruppi elettrogeni amovibili	21
14.7 Attività con utilizzo di dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine	22
14.8 Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	22
14.9 Attività di venditori ambulanti	22
14.10 Attività di carico, di scarico, di movimentazione merci	22
14.11 Utilizzo di apparati sonori diversi	22
Art. 15 Misure e controlli.....	23
Art. 16 Sanzioni	23
TITOLO III° NORME TRANSITORIE E FINALI	24
art. 17 Piani aziendali di risanamento acustico.....	24
art. 18 Abrogazione o modifica di norme	24
art. 19 Entrata in vigore	24

ALLEGATO A.....	25
_TABELLA 1 Elenco aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	26
_TABELLA 2 Aree destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	27
_TABELLA 3 Aree diverse da quelle destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo. ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	28
ALLEGATO B.....	29
SCHEDA TIPO A1 Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI di breve durata (non superiore ai 7 giorni lavorativi) che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale.....	30
SCHEDA TIPO A2 Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.....	31
SCHEDA TIPO A3 Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.....	32
SCHEDA TIPO B1 Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati in deroga dal Regolamento Comunale.....	33
SCHEDA TIPO B2 Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati in deroga dal Regolamento Comunale.....	34
SCHEDA TIPO B3 Domanda in deroga ai limiti fissati dal Regolamento Comunale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo (autocertificazione).....	35
ALLEGATO C.....	36
SCHEDA TIPO C1 Dichiarazione sostitutiva relativa alla Documentazione Previsionale di Clima Acustico (da allegare alla domanda per interventi di tipo residenziale).....	37
SCHEDA TIPO C2 Dichiarazione di esclusione relativa a Certificato Acustico Preventivo di Progetto.....	38
SCHEDA TIPO C3 Dichiarazione sostitutiva relativa alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico.....	39

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1-Il presente Regolamento si applica a tutte le attività rumorose e disciplina:

a- le modalità di svolgimento delle attività rumorose;

b- le competenze comunali in materia di requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/1997 e di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26/10/1995, n. 447, del DPCM 14/11/97 e della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28.

2-Il presente Regolamento non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, in quanto regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 Definizioni

1-Ai fini delle applicazioni del presente Regolamento valgono le definizioni indicate dalla Legge 26/10/1995, n. 447 e dai relativi Decreti attuativi.

2-inoltre si intende per:

a) *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente Regolamento:

-le attività quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepitii di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;

-le attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro, già disciplinate dal D. Lgs. 277/91, salvo quanto concerne l'immissione di rumori da sorgenti sonore esterne.

-l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.

-le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto

b) *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.

c) *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;

d) *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)

e) *cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

g) *periodo estivo*: dal 1 Maggio al 30 Settembre.

h) *periodo non estivo*: il rimanente periodo.

i) *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati al capitolo V dell'allegato A del DGR Regione Marche n. 896 del 24/06/03, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione *ante operam*, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

l) *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 26/10/1995, n. 447, redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati al capitolo V dell'allegato A del DGR Regione Marche n. 896 del 24/06/03, allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica del manufatto o dell'attività con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

m) *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati al capitolo V dell'allegato A del DGR Regione Marche n. 896 del 24/06/03, allo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione di cui alla tabella 2 dell'art.3, il rispetto dei limiti stabiliti nella tabella C del DPCM 14/11/97, il rispetto dei limiti stabiliti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 30/03/04 e il rispetto dei limiti stabiliti dell'art. 4 e 5 DPR 18/11/98, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.

Di seguito sono indicati i limiti suddetti.

All. 1 DPR 30/03/04 tab. 1 – Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione.

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada	250	50	40	65	55
B extraurbana principale	250	50	40	65	55
C1 extraurbana secondarie	250	50	40	65	55
C2 extraurbana secondarie	150	50	40	65	55
D urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere	30	Limite pari al valore limite assoluto di immissione riportato in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 della zona cui la fascia appartiene, secondo quanto indicato dalla classificazione acustica.			
F locale	30				

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

All. 1 DPR 30/03/04 tab. 2 – Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/2004 n° 142, e relative varianti, ampliamenti e affiancamenti.

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)	50	40	65	55
B extraurbana principale	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)	50	40	65	55
Ca extraurbana secondaria a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)	50	40	65	55
Cb altre extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)	50	40	65	55
Da urbana di scorrimento a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
Db altre urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere	30	Limite pari al valore limite assoluto di immissione riportato in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 della zona cui la fascia appartiene, secondo quanto indicato dalla classificazione acustica.			
F locale	30				

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

Art. 4 e 5 DPR 18/11/98 Valori limite delle nfrastrutture ferroviarie

Tipo di infrastruttura ferroviaria	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250 estendibile a 500 m in presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo	50	40	65	55
altre infrastrutture, comprese quelle esistenti	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia A)	50	40	65	55

n) *Certificato Acustico Preventivo di Progetto*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati al capitolo V dell'allegato A del DGR Regione Marche n. 896 del 24/06/03,.

Costituisce di fatto la documentazione preliminare al Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi che sarà presentato ad ultimazione dei lavori ed è necessario a verificare preliminarmente che la progettazione di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, sia effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/1997.

Il suddetto Certificato è rappresentato da una relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici degli ambienti abitativi indicati in tabella A del medesimo allegato. Di seguito sono indicate le tabelle suddette.

tab. A – Classificazione degli ambienti abitativi

Classificazione degli ambienti abitativi	
A	edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

tab. B – Valori limite dei parametri che definiscono i requisiti acustici passivi degli edifici (definizioni di cui al DPCM 5/12/1997)

Categorie edifici	Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti R'_w (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo LAS,max (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo LA,eq (valore massimo)
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce il Certificato Acustico Preventivo di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 ed UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal DPCM 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

o) *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati al capitolo V dell'allegato A del DGR Regione Marche n. 896 del 24/06/03, che costituisce l'atto conclusivo di certificazione acustica di una struttura edilizia.

Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

Per i restanti edifici, tale certificazione può essere ottenuta mediante autocertificazione da parte del tecnico competente in acustica congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, attestando che le ipotesi progettuali indicate nel Certificato Acustico Preventivo di Progetto sono state soddisfatte.

Nel caso della autocertificazione, essa deve comprendere il calcolo di tutti gli indici ed i livelli regolati dal DPCM 5/12/1997 (tab. B) in relazione ad eventuali modifiche avvenute in corso d'opera rispetto a quanto indicato nella relazione del Certificato Acustico Preventivo di Progetto.

Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi ha validità temporale di 10 (dieci) anni a partire dalla data del suo rilascio e decade quando intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore

1-Tutte le attività rumorose sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee indicate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare non devono essere superati i seguenti limiti:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in prossimità del confine dell'area dove viene svolta l'attività rumorosa

2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il

livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 4

Documentazione di impatto acustico

1-I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicati, devono presentare all'Ufficio competente del Comune, una *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* come definita all'art.2, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della Legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati.

Opere soggette alla presentazione della *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*:

a-. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;

b-. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche, disco-pub, piano bar e similari;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' facoltà del Comune richiedere la presentazione della *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* qualora le opere di cui al presente punto, non siano soggette a *Valutazione di Impatto Ambientale* Nazionale o Regionale.

2- Presentano altresì analoga *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*, i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali; i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

3-Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui al comma 2, qualora la *Relazione previsionale di impatto acustico* evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati di cui all'art. 3, in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi di superamento dei valori limite di emissione la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

A tale scopo il soggetto titolare dovrà presentare una *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* in cui si evidenzia il rispetto dei valori limite previsti dal suddetto art. 3 della Legge 26/10/1995, n. 447.

4-Per le attività in cui siano inserite impianti a ciclo produttivo continuo di cui al DM 11/12/96, la *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* deve dimostrare il rispetto del criterio differenziale di immissione.

Per tali impianti il Comune, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni previste, stabilisce i tempi e le modalità di verifica da parte dei proponenti del rispetto dei limiti ad opera realizzata. Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opere ultimate deve essere raccolta in una apposita *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* in cui risulti evidente, anche tramite misurazioni in facciata agli edifici destinati a residenza più esposti, il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni.

5-Nei casi di rilascio di NULLA OSTA e di analisi di *Relazioni di Valutazione di Impatto Acustico*, il Comune deve richiedere parere preventivo agli uffici dell'ARPAM per i rispettivi ambiti di competenza.

Resta comunque facoltà dell'Ufficio competente sentito il parere dell'ARPAM, richiedere contestualmente al rilascio delle autorizzazioni previste, una verifica, ad opera realizzata, del rispetto dei limiti di immissione ed emissione. Le risultanze delle verifiche, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari dei progetti, devono essere raccolte dagli stessi in una *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*.

6- Qualora, negli interventi indicati ai commi 1 e 2, non sono prodotti aumenti della rumorosità esterna o interna né incrementi dei flussi di traffico, potrà essere prodotta la Dichiarazione sostitutiva della *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*, redatta seconda secondo la *scheda-tipo C3* di cui all'Allegato C.

Art. 5

Documentazione di Valutazione previsionale del clima acustico

1-I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, devono presentare all'Ufficio competente del Comune una *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico* come definita all'art.2.

Opere soggette a *Valutazione Previsionale del Clima Acustico*:

a- scuole e asili nido;

b- ospedali;

c- case di cura e di riposo;

d- parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e- nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

- discoteche,

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- impianti sportivi e ricreativi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art. 6 **Certificazione acustica degli edifici**

6.1 Certificato Acustico Preventivo di Progetto

1-I soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente di seguito richiamati:

- a-edifici adibiti a residenza e assimilabili
- b-edifici adibiti a uffici e assimilabili
- c-edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d-edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- e-edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- f-edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g-edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

devono presentare, ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla Legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, il *Certificato Acustico Preventivo di Progetto* come definito all'art. 2.

La relazione che costituisce il Certificato Acustico Preventivo di Progetto deve essere redatta da tecnico competente in acustica con i contenuti minimi indicati al punto 5.5.1 dell'allegato A del DGR Regione Marche n. 896 del 24/06/03.

I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato DPR n.380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*. Tale certificazione costituisce il documento di cui all'art. 20 comma 1, della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28.

Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. L'autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

2- Potrà essere prodotta la Dichiarazione sostitutiva del Certificato Acustico Preventivo di Progetto redatta secondo la scheda-tipo C2 di cui all'Allegato C, nei seguenti casi:

- intervento non rientrante nelle categorie di cui alla tab.A del DPCM 5 Dicembre 1997;
- intervento non soggetto al DPCM 5 Dicembre 1997 indicandone le motivazioni.

3- Qualora, l'intervento rientri nelle seguenti categorie:

- a- ristrutturazione senza cambio d'uso;
- b- intervento già oggetto di valutazione all'interno del PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE;

all'interno del Certificato Acustico Preventivo di Progetto potrà essere prodotta la Dichiarazione sostitutiva della Relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta seconda secondo la scheda-tipo C1 di cui all'Allegato C.

6.2 Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

1- I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato DPR 6/6/01 n. 380, per i quali è stato richiesto il Certificato Acustico Preventivo di Progetto di cui all'art. 6.1, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art.2.*

2- Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

3- Per i restanti edifici, tale certificazione può essere ottenuta mediante autocertificazione da parte del tecnico competente in acustica congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, attestando che le ipotesi progettuali indicate nel Certificato Acustico Preventivo di Progetto sono state soddisfatte.

4- Nel caso dell'autocertificazione, essa deve comprendere il calcolo di tutti gli indici ed i livelli regolati dal DPCM 5/12/1997 (tab. B) in relazione ad eventuali modifiche avvenute in corso d'opera rispetto a quanto indicato nella relazione del Certificato Acustico Preventivo di Progetto.

5- Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi ha validità temporale di 10 (dieci) anni a partire dalla data del suo rilascio e decade quando intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile.

Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro 6 (sei) mesi dalla constatazione, pena la decadenza del diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Art.7

Modalità di controllo

1-Il Comune può procedere al controllo dell'osservanza delle disposizioni indicate agli artt. 3,4,5,6 del presente Regolamento avvalendosi eventualmente del supporto dell'ARPAM, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 2/09/97 n.60 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) o di tecnico competente in acustica.

2-I controlli sono effettuati anche in corso d'opera o entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore.

Devono, comunque, essere privilegiate le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

3-In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Responsabile del Servizio ordina la sospensione dei lavori e informa la Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8.

4- In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Responsabile del Servizio ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge e informa la Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 7.

5-Il Responsabile del Servizio, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7.

6-Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di cui all'artt., a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari o conduttori degli impianti o delle infrastrutture.

Art. 8

Sanzioni

1-La violazione delle disposizioni dettate in applicazione degli artt. 3,4,5,6 del presente Regolamento è punita con sanzione amministrativa da euro 228,23 a euro 10.329,14 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 26/10/1995, n. 447.

2- Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione di cui all'art. 3 previsti dalla normativa vigente, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.

3- Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica la Legge Regionale 10/08/1998, n. 33.

Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 7 riguardante speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività, concesse anche in deroga, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1032,92 a euro 10.329,14.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente di emissioni sonore, fissa o mobile, supera i valori limite di emissione o immissione è punito con la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5.164,57.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 9 Disposizioni generali

1- I soggetti titolari delle attività rumorose temporanee come definite all'art.2, svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono adottare provvedimenti adeguati al fine di ridurre al minimo le emissioni rumorose.

2- La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

3- Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate, ad eccezione di quelle indicate all'art. 14.

4- Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione di cui all'art.3, fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

5- Fatto salvo quanto disciplinato dal presente Regolamento è vietato per chiunque, in luoghi aperti prossimi ad ambienti abitativi così come definiti nella Tabella A del DPCM 5/12/1997, utilizzare deliberatamente sorgenti sonore disturbanti di qualsiasi natura, o sostare e/o intrattenersi producendo rumori anch'essi disturbanti.

6- Il Sindaco potrà, con specifica ordinanza, modificare i limiti d'orario disciplinati dal presente Regolamento per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico, oltre che ricorrere temporaneamente a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività, autorizzate anche in deroga.

Art. 10 Autorizzazioni

1- Quando richiesto ai successivi articoli, i soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza all'Ufficio competente del Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) relazione previsionale di impatto acustico di cui all'art.2 comma i)

2- Nell'autorizzazione l'Ufficio competente del Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

3- Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

4- Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

5- In ogni caso, per le attività disciplinate dal presente titolo, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 Attività temporanea di cantieri

11.1 Caratteristiche di impianti e attrezzature

1- All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

11.2 Orari

1- L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

2- Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

11.3 Limiti

1- Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

2- Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

11.4 Casi particolari

1- Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

2- Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

11.5 Autorizzazioni

1- Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di **essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della Legge 26/10/1995, n. 447. almeno 15 giorni dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo A2* di cui all'allegato B.

Se entro il termine di 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

2- Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di **non essere in grado di rispettare** i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3* di cui all'allegato B, deve essere inoltrata all'ufficio ambiente del comune 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 10.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

3-Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

4-Il responsabile per l'attività di cantieri temporanei di breve durata e comunque inferiori ai 7 giorni lavorativi (non reiterati), che ritiene essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, potrà avere accesso ad una procedura di autorizzazione semplificata, presentando almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività una domanda redatta secondo la *scheda-tipo A1* di cui all'allegato B.

L'autorizzazione è da ritenersi automaticamente concessa.

5- L'Ufficio competente effettua le istruttorie avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento provinciale dell'ARPAM o di un tecnico competente in acustica come definito all'articolo 2, comma 6, della Legge 26/10/1995, n. 447.

Art. 12

Attività agricole temporanee e stagionali

1- Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Art. 13

Manifestazioni a carattere temporaneo

13.1 Definizioni

1-Sono manifestazioni a carattere temporaneo le attività rumorose temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico quali:

- le serate musicali in genere (piano bar, intrattenimento, manifestazioni musicali) presso pubblici esercizi
- i comizi
- le manifestazioni di partito e sindacali,
- le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive,
- i circhi e i luna-park,
- gli spettacoli pirotecnici,
- le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari;

13.2 Autorizzazioni in deroga

1- Per tutte le attività di cui all'articolo 13.1 sono concessi delle deroghe ai limiti di cui all'art. 3 in base a quanto di seguito indicato:

2- Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo di cui all'art. 13.1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera a, che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione ritiene di **essere in grado** di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario derogati indicati nelle *Tabella 2 e 3* di cui all'allegato A, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B1* di cui all'allegato B.

Se entro il termine di 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

3- Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo di cui all'art.13.1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera a, che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione ritiene di **non essere in grado** di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario derogati indicati nella *Tabella 2 e 3* di cui all'allegato A, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda specifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B2* di cui all'Allegato B integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 10.

4- Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo di cui alla lettera a. dell'art. 13.1, che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione ritiene di doversi avvalere della possibilità di derogare i limiti di cui all'art.3, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B1* di cui all'Allegato B integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 10.

Tali attività devono, pertanto, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati in *Tabella 3* di cui all'allegato A.

5- Nei casi previsti nei commi 3 e 4 se entro il termine di 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

L'Ufficio competente effettua le istruttorie avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento provinciale dell'ARPAM o di un tecnico competente in acustica come definito all'articolo 2, comma 6, della Legge 26/10/1995, n. 447.

6- Le attività di cui al comma 4, per le quali è stata precedentemente concessa l'autorizzazione in deroga, qualora non siano mutate le condizioni che possono determinare l'intensità e la direttività del rumore, potranno avvalersi di una procedura di autorizzazione semplificata, inoltrando apposita autocertificazione all'Ufficio competente del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B3* di cui all'Allegato B.

Per tali attività, nel caso siano svolte stagionalmente con le medesime caratteristiche di emissione sonora, l'autorizzazione può essere rilasciata in un'unica soluzione con validità annuale a partire dalla data di concessione.

7- Per circhi, luna-park festival e altre manifestazioni particolari possono essere concesse deroghe motivate al numero di giorni mensili concessi.

8- Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

Se entro il termine di 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

9- In ogni caso, l'autorizzazione in deroga riguarda soltanto i singoli eventi i quali per loro natura non possono rispettare i limiti di emissione ed immissione.

10- I limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) maggiore di 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'art.3.

11- Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

12- Esclusivamente nei mesi di luglio e agosto i limiti orari previsti per il Venerdì e i prefestivi possono essere prorogati di un'ora, qualora se ne faccia esplicita richiesta nella *scheda-tipo B1* e nella *scheda-tipo B2* di cui all'Allegato B.

Art. 14

Altre attività rumorose temporanee particolari

14.1 Autorizzazioni

1- Le attività rumorose temporanee di seguito descritte, vengono disciplinate dal presente articolo.

2- Per esse non viene richiesta alcuna autorizzazione, salvo i casi espressamente indicati, ma vengono fissati i criteri generali di seguito descritti ai quali occorre attenersi.

14.2 Attività con utilizzo di attrezzature da giardino

1- In tutto il territorio comunale, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

2- Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

14.3 Attività con utilizzo di cannoncini per uso agricolo

1- L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

14.4 Pubblicità fonica

1- La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali secondo i seguenti orari:

- dal 16/09 al 31/03: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00;

- dal 01/04 al 15/09: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00.

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

14.5 Allarmi antifurto

1- I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

2- I proprietari dei sistemi di allarme di cui al punto precedente, esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi entro 6 mesi.

14.6 Attività che comportano l'utilizzo di gruppi elettrogeni amovibili

1- Il responsabile delle attività che intende utilizzare all'aperto nelle vicinanze di ambienti abitativi come definiti dalla Tabella A del DPCM 5/12/97, gruppi elettrogeni amovibili per la generazione di corrente elettrica con potenza complessiva fino a 3 kW, dovranno essere svolte in modo da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

In ogni caso non dovranno essere superati i limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2- Il responsabile dell'attività che intende utilizzare gruppi elettrogeni amovibili con potenza complessiva superiore a 3 kW che, valutato il tipo e l'entità dell'apparecchiatura, ritiene di **essere in grado** di rispettare i limiti di cui all'art.3, dovrà darne comunicazione al Comune, presentando almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività una domanda redatta secondo la *scheda-tipo A2* di cui all'allegato B.

3- Il responsabile dell'attività non incluse fra quelle specificate dall'art. 13, che intende utilizzare gruppi elettrogeni amovibili con potenza complessiva superiore a 3 kW il che, valutato il tipo e l'entità

dell'apparecchiatura, ritiene di **non essere in grado** di rispettare i limiti di cui all'art.3, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo A3* di cui all'Allegato B integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 10.

14.7 Attività con utilizzo di dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine

1- Possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, per il periodo che va dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno, comunque per un periodo non superiore a 7 mesi, salvo circostanze meteorologiche eccezionali che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta della grandine.

Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 300 metri dalla più vicina abitazione, ad eccezione per quelli di proprietà e degli eventuali fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti a specifici consorzi.

14.8 Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

1- Nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

2- Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche

14.9 Attività di venditori ambulanti

1-Le attività di venditori ambulanti, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, nelle vicinanze di ambienti abitativi come definiti dalla Tabella A del DPCM 5 dicembre 1997 potranno essere svolte a condizione che non vengano superati i limiti di emissione ed immissione corrispondenti alla classe della zona dove viene svolta l'attività, così come individuata nel piano di zonizzazione.

14.10 Attività di carico, di scarico, di movimentazione merci

1-Le attività di carico e di scarico e di movimentazione merci qualora svolte nei centri abitati e comunque nelle vicinanze di ambienti abitativi come definiti dalla Tabella A del DPCM 5/12/1997, dovranno essere svolte in modo che vengano limitate tutte le operazioni indebite che producono emissioni sonore, quali impatti, urti, scivolamenti etc.

2-Dette operazioni debbono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni ed ordinanze in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

In ogni caso non dovranno essere superati i limiti di emissione ed immissione di cui all'art. 3

14.11 Utilizzo di apparati sonori diversi

1- Nel caso di utilizzo temporaneo all'aperto di apparati sonori diversi da quelli sopra indicati nel presente titolo, deve essere richiesta esplicita autorizzazione comunale nelle forme che all'uopo saranno definite dagli Uffici competenti del Comune.

Art. 15 **Misure e controlli**

1-Tutte le misure di rilevazione fonometrica di cui al presente titolo debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle A e B, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal DPCM 16/03/98

Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

2- L'attività di controllo è demandata agli organi di controllo istituzionalmente preposti all'accertamento delle violazioni in materia che potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze o di un tecnico competente in acustica come sopra definito.

Art. 16 **Sanzioni**

1- La violazione alle disposizioni di cui al presente titolo, alle autorizzazioni ed alle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 26/10/1995, n. 447, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10.329,14.

Analoga sanzione si applica in caso di esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione.

2- Fatto salvo quanto previsto al primo comma, nei casi di superamento dei limiti contenuti nel presente Regolamento, il responsabile è tenuto a porre in essere le azioni necessarie per il loro rispetto.

3- Nel caso di una seconda violazione della medesima specie, l'esercizio dell'attività di intrattenimento temporaneo è sospeso per un periodo da quindici giorni a quarantacinque giorni.

4- Nel caso di ulteriori violazioni o recidiva nell'arco di 120 giorni dalla prima violazione è revocato il provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intrattenimento temporaneo, ove previsto.

5- Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica la Legge Regionale 10/08/98 n. 33.

6- Nel caso in cui le presenti sanzioni dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

TITOLO III° NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 17

Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal DPCM 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.

Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

art. 18

Abrogazione o modifica di norme

Sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali e revocate le Ordinanze in contrasto con il presente Regolamento.

Qualora intervengano aggiornamenti e/o modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente Regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

ALLEGATO A

- Tabella 1:** Elenco aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Tabella 2:** Aree destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
- Tabella 3:** Aree diverse da quelle destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo. ovvero mobile, ovvero all'aperto.

TABELLA 1 Elenco aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	Piazza della Libertà	IV
2	Spiazzo Via Genova - Via Incancellata	IV
3	Via Urbino	IV
4	Campo sportivo (via Colle)	III
5	Bocciofila (via Spagna)	V
6	Sagrato chiesa di S. Giovanni (S.C. S. Giovanni)	III
7	Spiazzo zona industriale (Viale del Commercio)	V
8	Spiazzo via Adige	III
9	Stadio comunale (via Olimpiadi)	III
10	Palazzetto dello sport (via Olimpiadi)	III

TABELLA 2 Aree destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

(Art 2 Legge Regionale 14/11/2001 n. 28) – Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

Tipo di manifestazione	Durata derogata	Limite in facciata	PERIODO 1		PERIODO 2			PERIODO 3	
			Dal 1 Ottobre al 30 Aprile		Dal 1 Maggio al 30 Giugno Dal 1 Settembre al 30 Settembre			Dal 1 Luglio al 31 Agosto	
			Numero massimo dei giorni concessi al mese ⁽¹⁾	Limite orario	Numero massimo dei giorni concessi al mese ⁽¹⁾	Limite orario		Numero massimo dei giorni concessi al mese ⁽¹⁾	Limite orario
				Tutti i giorni		Altri giorni	Venerdi e Sabato		
ore	Laeq dB(A)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)		
Concerti all'aperto	5	90	10	24.00	10	24.00	00.30	10	00.30
Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	5	70	10	24.00	10	24.00	00.30	10	00.30
Spettacoli pirotecnici	1	90	10	24.00	10	24.00	00.30	10	00.30
Circhi e Luna park.	3	70	8	23.30	16	23.30	24.00	16	24.00
Festival e manifestazioni con durata complessiva superiore ai 10 giorni	4	70	/	23.30	16	23.30	24.00	16	24.00
altre tipologie di manifestazioni	5	70	5	24.00	10	24.00	00.30	10	00.30

(1) Inteso come numero massimo di giornate non consecutive derogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate.

TABELLA 3 Aree diverse da quelle destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo. ovvero mobile, ovvero all'aperto

(Art 2 Legge Regionale 14/11/2001 n. 28) – Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi .

Tipo di manifestazione	Durata derogata	Limite in facciata	PERIODO 1		PERIODO 2		PERIODO 3		
			Dal 1 Ottobre al 30 Aprile		Dal 1 Maggio al 30 Giugno Dal 1 Settembre al 30 Settembre		Dal 1 Luglio al 31 Agosto		
			Numero massimo dei giorni concessi al mese ⁽¹⁾	Limite orario	Numero massimo dei giorni concessi al mese ⁽¹⁾	Limite orario		Numero massimo dei giorni concessi al mese ⁽¹⁾	Limite orario
				Tutti i giorni		Altri giorni	Venerdi e Sabato		Tutti i giorni
ore	Laeq dB(A)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)	(fino alle)		
Concerti all'aperto	4	70	5	24.00	5	01.00	01.00	5	01.00
Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	4	70	5	24.00	5	01.00	01.00	5	01.00
Discoteche e similari all'aperto	4	70	8	24.00	8	24.00	24.00	8	24.00
Altre attività musicali (piano bar, intrattenimento, manifestazioni musicali) esercitate a completamento dell'attività principale di pubblici esercizi svolte all'aperto o sotto tensostrutture	4	70	8	24.00	8	24.00	24.00	8	24.00

(1) Inteso come numero massimo di giornate non consecutive derogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate.

ALLEGATO B

Si riportano di seguito, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri

- Scheda A1:** Domanda in deroga per attività temporanea di **cantieri di breve durata** che rispettano gli orari e i valori limite fissati dal Regolamento Comunale
- Scheda A2:** Domanda in deroga per attività temporanea di **cantieri che rispettano** gli orari fissati dal Regolamento Comunale
- Scheda A3:** Domanda in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Manifestazioni

- Scheda B1:** Domanda in deroga speciale per **manifestazioni** a carattere temporaneo **che rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati in deroga dal Regolamento comunale
- Scheda B2:** Domanda in deroga speciale per **manifestazioni** a carattere temporaneo **che non rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati in deroga dal Regolamento comunale
- Scheda B3:** Domanda in deroga ai limiti fissati dal Regolamento comunale per **manifestazioni** a carattere temporaneo (**Autocertificazione**)

SCHEDA TIPO A1

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI di breve durata (non superiore ai 7 giorni lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n° _____

In qualità di _____ della _____

Sede legale in _____ via _____ n° _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o part. I.V.A. _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di rispettare **gli orari e i valori limite** indicati dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO A2

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n° _____

In qualità di _____ della _____

Sede legale in _____ via _____ n° _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o part. I.V.A. _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di rispettare **gli orari ed i valori** limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO A3

Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n° _____

In qualità di _____ della _____

Sede legale in _____ via _____ n° _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o part. I.V.A. _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- gli orari previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto,
- i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B1

Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati in deroga dal Regolamento Comunale

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n° _____
In qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n° _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o part. I.V.A. _____

CHIEDE

- l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari od impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo _____

con sede in via _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28
- in altra area

Il sottoscritto dichiara di rispettare **gli orari ed i valori limite** indicati dal Regolamento comunale per la discipline delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

- (solo Luglio e Agosto in fascia costiera)
proroga pari a _____ sul limite orario.
- (solo per le attività indicate dall'articolo 13.1 lettera a. del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività' rumorose)
Alla presente si allega relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività' rumorose.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B2

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati in deroga dal Regolamento Comunale

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n° _____

In qualità di _____ della _____

Sede legale in _____ via _____ n° _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o part. I.V.A. _____

CHIEDE

- l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari od impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo _____

con sede in via _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28
- in altra area

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- gli orari previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto,
- i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

per i motivi espressi nella relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ed allegata alla presente.

- (solo Luglio e Agosto in fascia costiera)
proroga pari a _____ sul limite orario.

Alla presente si allega relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B3

Domanda in deroga ai limiti fissati dal Regolamento Comunale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo (*autocertificazione*)

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n° _____
In qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n° _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o part. I.V.A. _____

AUTOCERTIFICA

che le condizioni di esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo **precedentemente autorizzata**, compresi tutti i fattori che possono influenzare l'intensità e la direttività del rumore emesso non sono variate rispetto alla richiesta in

deroga di cui sopra inoltrata all'Ufficio Competente, in data _____ n° protocollo _____
per l'attività del tipo _____

con sede in via _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

e, pertanto, ai sensi dell'art. 13.2 comma 7 del Regolamento Comunale e ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari od impianti rumorosi.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

ALLEGATO C

Si riportano di seguito, i modelli per la presentazione, nei casi previsti,

- della dichiarazione sostitutiva relativa alla Documentazione Previsionale di Clima Acustico da allegare alla domanda per interventi di tipo residenziale;
- della dichiarazione di esclusione relativa a Certificato Acustico Preventivo di Progetto;
- della Dichiarazione sostitutiva relativa alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico.

Scheda C1: Dichiarazione sostitutiva relativa alla Documentazione Previsionale di Clima Acustico (da allegare alla domanda per interventi di tipo residenziale);

Scheda C2: Dichiarazione di esclusione relativa a Certificato Acustico Preventivo di Progetto;

Scheda C3: Dichiarazione sostitutiva relativa alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico.

SCHEDA TIPO C1

Dichiarazione sostitutiva relativa alla Documentazione Previsionale di Clima Acustico
(da allegare alla domanda per interventi di tipo residenziale)

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____
in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto negli elenchi della Regione _____
con Delibera n° _____
relativamente al progetto di _____

VISTE

-la Legge Regione Marche 14 Novembre 2001, n°28, Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche;
-la deliberazione della G.R. n°896 del 24/06/2003 Criteri e linee guida di cui all'art.5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art 12 comma 1, all'art.20 comma 2 della LR n°28/2001;

DICHIARA

che, essendo l'intervento relativo alla seguente tipologia:

- ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento;
- già oggetto di valutazione all'interno del PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE;
- altro; concordato con il Responsabile del Servizio competente (da specificare) _____

- che, essendo l'intervento NON SITUATO in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose (e all'art. 8 L. 447/95), così come di seguito elencate:
- a. scuole e asili nido;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

l'intervento stesso NON E' SOGGETTO alla presentazione della documentazione previsionale del clima acustico.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma
(Il tecnico Competente in Acustica)

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO C2

Dichiarazione di esclusione relativa a Certificato Acustico Preventivo di Progetto

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____
in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto negli elenchi della Regione _____
con Delibera n° _____
relativamente al progetto di _____

VISTE

-la Legge Regione Marche 14 Novembre 2001, n°28, Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997 relativo alla determinazione dei requisiti acustici degli edifici;
-la deliberazione della G.R. n°896 del 24/06/2003 Criteri e linee guida di cui all'art.5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art 12 comma 1, all'art.20 comma 2 della LR n°28/2001;

DICHIARA

che l'intervento,

- non rientra nelle categorie di cui alla tab.A del DPCM 5 Dicembre 1997, indicate , per le quali si rende necessario il Certificato Acustico Preventivo di Progetto
- non è soggetto al DPCM 5 Dicembre 1997 per le seguenti motivazioni _____

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma
(Il tecnico Competente in Acustica)

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO C3

Dichiarazione sostitutiva relativa alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico

Al Comune di MONTE URANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n° _____
In qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n° _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o part. I.V.A. _____

PREMESSO

che nell'edificio verrà svolta attività di ⁽¹⁾

che l'attività non comporterà l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e incrementi significativi dei flussi di traffico

DICHIARA

che l'esercizio dell'attività non comporterà aumenti della rumorosità interna o esterna,

e pertanto si avvale della procedura semplificata di cui all'art 5.2 della deliberazione della G.R. n°896 del 24/06/2003 (Criteri e linee guida di cui all'art.5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art 12 comma 1, all'art.20 comma 2 della LR n°28/2001)

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Monte Urano, _____

Timbro e Firma

⁽¹⁾ descrizione dettagliata della tipologia di attività svolta con l'indicazione dei macchinari o impianti i utilizzati

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).